

originale



# COMUNE DI COLAZZA

Provincia di Novara

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Sbalzarini Ileana)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Izzo Dr. Vincenzo )

\*\*\*\*\*

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29 LUG. 2014 e per 15 giorni consecutivi.

Colazza li 29 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Izzo Dr. Vincenzo )

\*\*\*\*\*

La presente delibera è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

/\_/ Per decorso del termine di giorni 10 dalla predetta data di pubblicazione

/\_/ Per immediata esecutività dichiarata ai sensi art. 134 comma 4 del D.L.vo

Colazza li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Izzo Dr. Vincenzo )

\_\_\_\_\_

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 14.07.2014

\*\*\* ORIGINALE \*\*\*

**OGGETTO: Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dell'applicazione della segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 23 bis del DPR 380/2001 come introdotto dalla legge 98/2013.**

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile/tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Parere di regolarità tecnica  
Il Segretario Comunale  
(Izzo Dr. Vincenzo )



Parere di regolarità contabile  
Il Responsabile del Servizio  
(Izzo Dr. Vincenzo)

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21.00, nella sala adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	CONSIGLIERE	PRESENTI	ASSENTI
1	SBALZARINI ILEANA	X	
2	RIBONI CORRADO	X	
3	TRAVAGLINI GLORIA	X	
4	UCCELLI VALERIO MARIO	X	
5	BARBAGLIA STEFANO	X	
6	DONDERI MARCELLO PETRO MARIO	X	
7	MAGGI FABIO	X	
8	SILVERA DAVIDE	X	
9	GRAZIOTTO PIETRO	X	
10	FRACCAPANI CRISTINA	X	
11	FERRARIS GABRIELE	X	
	TOTALE	11	0

Assume le funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Izzo Dr. Vincenzo. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SBALZARINI Ileana assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione)

- nelle more di adozione della prevista deliberazione non trova, intanto, applicazione per le predette zone la S.C.I.A. con modifica della sagoma.
- decorso tale termine, ed in mancanza di intervento sostitutivo della regione, la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che:

- la zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/68 è costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, individuate del PRG vigente come "centro storico".
- si rende opportuno, per tali motivi, salvaguardare l'area ricadente in tale ambito urbanistico da possibili interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, attuabili mediante S.C.I.A., a discapito delle necessarie verifiche e dei provvedimenti in capo agli Uffici comunali a tutela dei valori sopra evidenziati.

Ritenuto, pertanto, di escludere dagli interventi suindicati attuabili mediante S.C.I.A. la totalità delle aree ricadenti nel Centro Storico.

Visti

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- la L.R. 256/77 e s.m.i..
- l'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013
- il D. Lgs. 33/2013

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

#### **SI PROPONE**

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, la totalità delle aree ricadenti nel "Centro Storico", così come individuato dal vigente PRG.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, onde consentire una tempestiva attuazione di quanto previsto dall'art. 23-bis D.P.R. 380/2001
4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.

**OGGETTO:** Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall'applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello Statuto comunale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio

Con voti favorevoli unanimi

#### **DELIBERA**

1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-bis D.P.R. 380/2001, quali ambiti oggetto di esclusione dall'applicazione della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, la totalità delle aree ricadenti nel "Centro Storico", così come individuato dal vigente PRG.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto, infine, che la presente deliberazione non comporta spesa né diminuzione di entrata.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- tra le novità introdotte dal D.L. n. 69/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), convertito nella Legge n. 98/2013 del 09.08.2013, è stata ampliata la fattispecie della "ristrutturazione edilizia" (con conseguente variazione del testo dell'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della "sagoma" e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza:

- per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 i suindicati interventi costituiscono, invero, ristrutturazione edilizia solo ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio;

- a seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto risultano, pertanto, soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia) :

- ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modificazioni della sagoma, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004;
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente (fatte salve le sole innovazioni per adeguamento normativa antisismica);
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004;
- varianti a permessi di costruire, anche se incidenti sulla sagoma dell'edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004;

Preso atto che:

- in sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata, peraltro, prevista una limitazione all'ambito applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale;

- in particolare, con l'art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l'art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone che:

- all'interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma (e nelle